



Al Responsabile del procedimento
del Piano Utilizzazione degli arenili
Comune di San Vincenzo

OGGETTO : "Piano di Utilizzazione degli Arenili. Osservazione"

IL/I SOTTOSCRITTO/I

PROF. AVV. DUCCIO MARIA TRAINA

NATO A FIRENZE IL 10.01.1957

RESIDENTE/I IN FIRENZE

VIA SAN MARCO VECCHIO N. 36,

PREMESSO :

- CHE IL/I SOTTOSCRITTO/I HA/HANNO PRESO VISIONE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 95 DEL 21/12/2023 E DEGLI ELABORATI PUBBLICATI SUL SITO INTERNET RELATIVI ALLA ADOZIONE DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE DEGLI ARENILI;

PRESENTA/NO LA SEGUENTE OSSERVAZIONE:

v. allegato



DICHIARA/NO:

- DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE PROCEDURE PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI, PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE.

- DI AVERE LA TITOLARITA' ALLA RICHIESTA IN QUANTO

INCARICATO da Società "Acquaschiava SNC" COME RISULTA DA delega da parte del sig. FRANCO CiAPONI, Legale rappresentante di Acquaschiava SNC

ALLEGA/NO ALLA PRESENTE:

osservazione e delega alla sua presentazione da parte del sig. FRANCO CiAPONI, LEGALE RAPPRESENTANTE di Acquaschiava SNC

Il sottoscritto:

- solleva da ogni responsabilità il Comune di San Vincenzo nei confronti di terzi;
- è consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale.

li 30/01/2024

FIRMA

Osservazioni al “Piano di Utilizzazione degli arenili – Piano Attuativo della Spiaggia” adottato dal Consiglio Comunale di San Vincenzo con delibera n. 95 del 21.12.2023, pubblicata sul BURT n. 1 del 3.01.2024

Ho ricevuto incarico dal Sig. Franco Ciaponi, quale socio amministratore e legale rappresentante *pro tempore* della **Società Acquachiara S.n.c. di Gerli Greta & c.**, p. iva 01403640491, con sede in San Vincenzo (LI), via del Tirreno, che sottoscrive anch'esso il presente atto, di presentare, con riferimento al piano indicato in oggetto, la seguente

OSSERVAZIONE

I. Premessa in fatto.

I.1 La Società Acquachiara S.n.c. di Gerli Greta & c è titolare della concessione demaniale marittima n. 1/2008 del 17.01.2008 e della concessione demaniale marittima suppletiva ai rogiti del Notaio Cristiani rep. n. 16.762 del 20.05.2015 su un tratto di arenile sito in San Vincenzo, a margine di via del Tirreno, avente un fronte mare pari a mt. 71.

Il perimetro dell'area in concessione è riportato nella planimetria “stato attuale” contenuta nella “*Scheda Norma 21 – Spiaggia attrezzata Bayabibe*” del “*Piano di Utilizzazione degli arenili – Piano Attuativo della Spiaggia*” adottato, oggetto della presente osservazione, e ricalca quello indicato nelle Tavole del Piano Spiaggia approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 117 del 28.12.2006, ormai decaduto.

In attesa del riordino generale delle concessioni c.d. “balneari”, la durata di tale concessione, originariamente fissata fino al 31.12.2013, è stata prorogata *ex lege*, dapprima, ai sensi dell'art. 34 duodecies dell'allegato alla l. n. 221/2012 (come modificato dall'art. 1, comma 547 l. n. 228 del 24.12.2012) fino al 31.12.2020, e, successivamente, ex art. 3, comma 1, l. n. 118 del 5.08.2022 (come modificato dal d.l. n. 198/2002 conv. in l. n. 14/2023), fino al **31.12.2024**.

I.2 Il “Piano di Utilizzazione degli arenili – Piano Attuativo della Spiaggia” adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 95/2023 disciplina l’area di cui la Società Acquachiara è concessionaria nella “*Scheda Norma 21 – Spiaggia attrezzata Bayabibe*”, la quale prevede, in estrema sintesi, che:

- 1) “*alla scadenza del titolo vigente alla data di approvazione*” del Piano *de quo*, e cioè della concessione demaniale di cui è titolare Acquachiara, al fine di “*ridurre l’incidenza sul cono visivo dalla strada pubblica delle strutture di servizio*”, il fronte mare, rispetto ai 70 mt. previsti dal “vecchio” Piano Spiaggia e dalla concessione *de qua*, sarà ridotto sul lato sud a “50 metri lineari”;
- 2) alla stessa scadenza, la concessione demaniale sarà rilasciata “direttamente al Comune di San Vincenzo per il successivo affidamento della gestione mediante evidenza pubblica per lo svolgimento di servizi per la balneazione disciplinati dal Comune stesso”;
- 3) “*in sede di attuazione delle disposizioni del PUA la procedura di affidamento del servizio mediante evidenza pubblica deve prevedere: la realizzazione di strutture amovibili realizzate in materiali leggeri, per i servizi alla balneazione per un massimo di 40 mq. da rimuovere al termine dell’attività stagionale e comunque della stagione balneare*”.

II) Finalità delle osservazioni

II. Con le presenti osservazioni, la Società Acquachiara chiede la modifica dei sopracitati punti 1), 2) e 3) della Scheda Norma n. 21 del Piano, con le precisazioni di seguito indicate.

II.1 *Sulla riduzione del fronte mare per la nuova concessione demaniale marittima (punto 1 Scheda Norma).*

Si fa, anzitutto, presente che il fronte mare dell’attuale concessione demaniale, come risulta dalla planimetria ad essa allegata e dal “vecchio” Piano Spiaggia non è pari a 70 mt., ma a **71 mt.**

Si chiede che, alla scadenza della concessione demaniale marittima di cui è titolare Acquachiara, il fronte mare dell’area oggetto della (nuova) concessione che il Comune dovrà rilasciare sia mantenuto pari a 71 mt.

Un fronte mare di soli 50 mt. (e, quindi, la sensibile riduzione dell'area in concessione), invero, consentirà di “posizionare” meno “punti ombra”, e, quindi, la realizzazione di una spiaggia attrezzata con strutture stagionali, che rappresenta il progetto che il Piano intende attuare sull'area, sarà, considerati gli ingesti costi cui dovrà andare incontro il nuovo concessionario (per il canone, per montare e smontare ogni anno i manufatti stagionali, per provvedere alla loro manutenzione e a quella dell'arenile ecc.), economicamente non sostenibile e, dunque, irrealizzabile.

E a fare le spese per la mancata realizzazione del progetto sarà l'intera collettività, considerato che ormai da diversi anni l'area di cui è concessionaria Acquachiara è priva di manufatti per i servizi alla balneazione.

Peraltro, all'esigenza di “*ridurre l'incidenza sul cono visivo dalla strada pubblica delle strutture di servizio*” richiamata dalla Scheda, si potrà ovviare, mantenendo l'attuale lunghezza del fronte mare, indicando nella Scheda de qua la porzione dell'area demaniale su cui potranno essere collocati i manufatti stagionali, proprio come ha fatto la Scheda 6.1 del “vecchio” Piano Spiaggia, che localizzava lo stabilimento balneare che Acquachiara ha dovuto demolire su una precisa porzione dell'area in concessione.

Si fa, altresì, presente che l'area oggetto della concessione di cui è titolare Acquachiara è l'unica tra le concessioni non “collegate” a strutture ricettive (e cioè tra le concessioni che prevedono attività aperte al pubblico) ad essere stata ridotta, e ciò dà luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento.

*

II.2 Sul rilascio della nuova concessione demaniale marittima al Comune di San Vincenzo (punto 2 Scheda Norma).

La previsione secondo cui, alla scadenza della concessione demaniale marittima di cui è titolare Acquachiara, la concessione sarà rilasciata “direttamente al Comune di San Vincenzo per il successivo affidamento della gestione mediante evidenza pubblica per lo svolgimento di servizi per la balneazione”, contenuta solo in un'altra Scheda Norma (la n. 1, relativa allo “Stabilimento La Conchiglia”), appare illegittima.

Invero, le concessioni demaniali marittime hanno ad oggetto l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni facente parte del demanio necessario dello Stato (ex art. 822, comma 1, c.c.), anche il loro rilascio, in base al combinato disposto degli artt. 42 d.lgs. n. 96 del 30.03.1999 e 105, comma 2, lett. l) d.lgs. n. 112/1998, compete ai Comuni.

I Comuni, tuttavia, **non possono rilasciare le concessioni de quibus a se stessi**, in quanto l'art. 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE prevede, al fine di individuare il concessionario, di indire *“una **procedura di selezione** tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento”*, e anche l'art. 37, comma 1, del Codice della navigazione prevede l'espletamento di una **procedura comparativa**, poiché stabilisce che, *“nel caso di più domande di concessione”* demaniale marittima, *“è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico”* (comma 1).

Come chiarito recentemente dal Consiglio di Stato (sez. VII, 30.11.2023, n. 10378), *“conformemente ai principi del diritto unionale, come desumibili anche dalla giurisprudenza della CGUE, la concessione della gestione di arenili per finalità turistico-ricreative”, avendo ad oggetto “beni economicamente contendibili”, “deve rispondere a criteri di imparzialità, trasparenza e par condicio: in particolare, l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e il novellato art. 37 del cod. nav. subordinano il rilascio di concessioni demaniali marittime all'espletamento di **procedure selettive ad evidenza pubblica**”*.

Aggiungasi che, non solo il Comune non può assegnare a se stesso la concessione demaniale, dovendo invece indire una procedura comparativa, ma non può neanche partecipare a quest'ultima, creandosi, altrimenti, una situazione di conflitto di interessi (così in un caso analogo, Consiglio di Stato, V, 17.01.2020, n. 431).

*

II.3 Sulla realizzazione da parte del nuovo concessionario di strutture per i servizi alla balneazione “per un massimo di 40 mq.”.

Si chiede che il manufatto stagionale che il nuovo concessionario potrà realizzare sull'arenile per i servizi alla balneazione abbia una superficie massima non di 40 mq., ma di 80 mq.

La superficie attualmente prevista, infatti, non consente di “ospitare” i servizi minimi alla balneazione, cioè una segreteria, un locale infermeria, un servizio igienico, un deposito attrezzi per la manutenzione dell'arenile, uno spogliatoio (anche per il personale).

Si fa presente che la possibilità di realizzare un manufatto stagionale di maggiori dimensioni non ridurrà, per usare le parole della scheda norma, “*l'incidenza sul cono visivo dalla strada pubblica*”, se, come detto, la stessa scheda indicherà la porzione dell'area in concessione su cui la “struttura” dovrà essere posizionata, e non ne farà venir meno il carattere “precario”.

*

Si confida nell'accoglimento della presente osservazione.

Con ossequio.

Prof. Avv. Duccio M. Traina

Sig. Franco Ciaponi